



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 262

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 1° agosto 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	3

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	4
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i>	»	15
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	22
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)</i>	»	41
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	42
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i>	»	44

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato</i>	<i>Pag.</i>	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Venerdì 1° agosto 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione
CASSON*

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1345 (DELITTI CONTRO L'AMBIENTE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Venerdì 1° agosto 2014

Plenaria**186ª Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PAGLIARI (PD) dà conto del decreto-legge n. 90 del 2014. Esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; norme in materia di giustizia, nella direzione di uno snellimento del processo amministrativo e dell'attuazione del processo civile telematico.

Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, si rimodulano le limitazioni al *turn*

over per il quinquennio 2014-2018, per alcune amministrazioni dello Stato, per gli enti di ricerca e per gli enti territoriali.

All'articolo 4, è introdotta una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione, prevedendo il trasferimento dei dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, senza bisogno del consenso del lavoratore interessato.

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito.

È disposta la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

Il testo modifica, inoltre, il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali, aumentando dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e prevedendo per questi l'obbligo di selezione pubblica. Inoltre, è fissato un limite massimo al numero di incarichi dirigenziali conferibili a personale esterno all'amministrazione con contratto a tempo determinato dalle Regioni e dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento contiene numerose disposizioni finalizzate a semplificare e aumentare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Tra gli interventi più significativi figurano le misure tese a razionalizzare costi e funzioni delle autorità indipendenti.

Nello specifico, si segnala che il decreto prevede l'approvazione, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa per Stato, Regioni e autonomie locali.

Sono introdotte alcune disposizioni di modifica della riforma in materia di Città metropolitane, Province ed enti locali, recentemente approvata con la legge n. 56 del 2014. In particolare, si interviene sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene specificato che, nelle Province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.

In materia di trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici, sono introdotte disposizioni sulle cosiddette *white list*, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati e sono attribuiti al Presidente

dell'Autorità nazionale anticorruzione una serie di compiti di alta sorveglianza, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015.

Sempre in materia di prevenzione della corruzione, sono previste misure per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per delitti contro la pubblica amministrazione, in relazione all'attività delle quali si registrino anomalie o situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati.

Infine, il Titolo IV contiene misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico. In particolare, si interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e sono previste disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

Numerosi articoli del decreto-legge sono volti a dare completa attuazione al processo telematico in ambito amministrativo, tributario, contabile e civile.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

La senatrice LO MORO (*PD*) annuncia un voto favorevole, sottolineando la valenza innovativa del provvedimento, volto a modificare in modo incisivo la normativa che riguarda le pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene urgente un ammodernamento della normativa in materia di lavori pubblici, pur salvaguardando le procedure necessarie a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti delle opere pubbliche o fenomeni di corruzione.

Segnala che la Camera dei deputati ha opportunamente introdotto alcuni correttivi. In particolare, con la soppressione del comma 2 dell'articolo 27, si ripristina l'obbligo per i Comuni di acquisire l'autorizzazione della Regione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. A suo avviso, sono condivisibili anche le modifiche apportate all'articolo 18 del decreto-legge, con riferimento alla riorganizzazione delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, in quanto conferiscono maggiore equilibrio all'impianto della riforma.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

Dopo aver rilevato la carenza del requisito di omogeneità delle norme in esame, sottolinea che non può ravvisarsi neanche il presupposto dell'urgenza, dal momento che, per l'attuazione di alcune misure si rinvia ad ulteriori provvedimenti.

Ritiene che la situazione emergenziale sia spesso causata dalla inefficienza delle stesse pubbliche amministrazioni. Sarebbe necessario, piuttosto, un intervento strutturale, attraverso misure di più ampio respiro e di carattere ordinario. Infatti, con il ricorso alla decretazione d'urgenza, si verifica spesso la necessità di ulteriori e successivi interventi, per l'in-

roduzione di correttivi o la proroga di scadenze fissate in modo inappropriato. Richiama, ad esempio, le nuove modifiche che si è reso necessario apportare alla legge n. 56 del 2014, in materia di Città metropolitane e Province.

Sarebbe auspicabile, a suo avviso, una previsione più realistica anche con riferimento alla introduzione del processo telematico in ambito civile, amministrativo e contabile.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*), dopo aver sottolineato il carattere profondamente innovativo del provvedimento, annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni del senatore Crimi, criticando l'eccessivo ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, con la sola finalità di assicurare un *iter* più rapido ai provvedimenti di propria iniziativa. La carenza del requisito dell'urgenza, a suo avviso, è confermata dal rinvio dell'attuazione di alcune misure al successivo disegno di legge delega. Dopo aver sottolineato l'eterogeneità delle norme in esame, annuncia, a nome del Gruppo, il voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno che sia forniti chiarimenti in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, soprattutto con riferimento alle misure per l'aumento del *turn over* dei dipendenti pubblici. Rileva, quindi, l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza che, a suo avviso, appare confermata dalla reiterazione nel tempo di interventi normativi su alcune materie. Riservandosi di illustrare in sede referente le proprie riserve anche sul merito del provvedimento, annuncia il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

L'articolo 1 reca disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed altre norme in materia pensionistica. I commi da 1 a 3-ter riguardano il trattenimento in servizio nelle pubbliche ammi-

nizzazioni. Il comma 5 opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. In base alla nuova normativa, le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale.

L'articolo 1-*bis* prevede la definizione di un contingente, nell'ambito del personale della scuola e nel limite massimo di 4.000 soggetti, per il quale sia applicabile la disciplina previgente – rispetto alla cosiddetta riforma Fornero – sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. L'articolo 1-*ter* concerne i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale. L'articolo 2 disciplina lo specifico procedimento per l'attribuzione ai magistrati degli incarichi direttivi e semidirettivi da parte del Consiglio superiore della magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura medesima.

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In sostanza, si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato e negli enti di ricerca, per il quinquennio 2014-2018; si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni, introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi; si prevede per gli enti territoriali un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione. La Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché a specifiche assunzioni da parte del Ministero della difesa. Inoltre, ha riconosciuto facoltà di assunzione ad enti territoriali virtuosi, prevedendo l'esaurimento delle graduatorie quale condizione per l'indizione di nuovi concorsi da parte degli enti territoriali.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. Prevede la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Inoltre, prevede che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune, ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. L'articolo 5 prevede che il personale in eccedenza e posto in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni. L'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità.

L'articolo 6 estende il divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso di studio e di consulenza a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione. Gli incarichi a titolo gratuito rimangono invece consentiti, per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni pubblica amministrazione. L'articolo 7 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. La Camera dei deputati ha introdotto, su tale materia, disposizioni specifiche per le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012, rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad «avvocati pubblici» (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Dispone che i compensi professionali – corrisposti dalle amministrazioni pubbliche – degli avvocati dipendenti da quelle amministrazioni, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo. Per gli avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, si prevede che le somme recuperate a carico delle controparti siano ripartite nella misura e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali. La Camera ha approvato alcune modifiche, che mitigano tale previsione per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. In tal caso, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle Regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Seguono altre disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati, che dispongono la non applicazione di specifiche disposizioni in materia di limiti assunzionali per gli enti locali. L'articolo 12 reca alcune norme in materia di attività di volontariato, mentre l'articolo 13 sopprime gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse. Conseguentemente, l'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disciplina degli incentivi alla progettazione.

L'articolo 14 reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordina-

rio e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013. L'articolo 15 concerne alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche e sui compensi. Stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Inoltre ribadisce, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società. L'articolo 17 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici ed agli enti ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati. L'articolo 17-bis fa divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

L'articolo 18, comma 1, nel testo originario del decreto-legge, sopprimeva le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Viene salvaguardata la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati, si stabilisce la soppressione solo di quelle sedi situate in comuni che non sono sedi di corte d'appello. La soppressione opera a decorrere dal 1° luglio 2015, qualora non siano adottate le misure attuative del piano di riorganizzazione della giustizia amministrativa, che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 2014. Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione. Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. Al presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015. L'articolo 20 prevede che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. L'articolo 21 interviene sulla unificazione delle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 21-bis prevede che il Ministero dell'interno provveda alle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, entro il 31 ottobre 2014.

L'articolo 22 reca disposizioni relative alle Autorità indipendenti, intervenendo in materia di incompatibilità dei componenti e dei dirigenti, procedure concorsuali, riduzione delle spese per incarichi di consulenza e per organi collegiali, gestione unitaria dei servizi e acquisti centralizzati e accorpamento delle sedi. Esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'Autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra Autorità. Con specifico riferimento alla Consob, l'articolo introduce, per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti, il divieto – nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico – di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza. I componenti della Consob tornano ad essere cinque, rispetto al precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 23 reca un intervento di modifica di più disposizioni della legge n. 56 del 2014 in materia di Città metropolitane e Province, unioni e fusioni di Comuni. È regolata la transizione verso la prima istituzione delle Città metropolitane, con speciale disciplina per Venezia, per la quale è disposto, a tal fine, il commissariamento. È differito al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio obbligatorio in forma associata, da parte dei piccoli Comuni, di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre, per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013) e sono dettate disposizioni per le fusioni dei Comuni per incorporazione. È previsto il subentro della Regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle Province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse ad EXPO 2015, nonché i successivi passaggi finalizzati al successivo trasferimento delle medesime partecipazioni alla Città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016.

Gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* differiscono gli obblighi di centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i Comuni non capoluogo di provincia, istituiti a seguito di fusione, o comunque interessati da forme di aggregazione.

L'articolo 23-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 31 luglio al 10 ottobre il termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica, eventualmente non versato dalle Province e dalle Città metropolitane, ad esito dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per beni e servizi, dalla riduzione della spesa per autovetture, dalla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo 23-*quinqies* interviene sul Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per evitare ripercussioni sull'avvio del prossimo anno scolastico.

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, mentre l'articolo 24-*bis* reca disposizioni circa gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministra-

zioni. L'articolo 24-ter, invece, dispone in materia di regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana. L'articolo 24-quater impone che le amministrazioni che non rispettino le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale che disciplinano l'organizzazione dei servizi in rete, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati nelle pubbliche amministrazioni siano sottoposte ad una sanzione amministrativa. L'articolo 24-quinquies verte sulla comunicazioni delle pubbliche amministrazioni tra loro, mettendo a disposizione gratuita gli accessi alle proprie banche dati.

L'articolo 25 reca disposizioni di semplificazione per i soggetti con invalidità, mentre l'articolo 26 modifica la disciplina sulle modalità di prescrizione dei medicinali per il trattamento delle patologie croniche e invalidanti. La novella consente, a condizione che si tratti di farmaci già impiegati dal paziente da almeno sei mesi, un incremento del numero massimo di confezioni, da tre a sei, e della durata dei giorni di terapia inerenti alla singola ricetta, da 60 a 180.

L'articolo 27 concerne alcuni profili assicurativi nel settore sanitario, nonché la composizione del Consiglio superiore di sanità e la sua ricostituzione. L'articolo 27-bis disciplina una procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 28 dispone in materia di riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e di determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

L'articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati, novella la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le cosiddette «white list». La disciplina vigente prevede, per le imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose, l'iscrizione obbligatoria negli appositi elenchi tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari. Si prevede che tale iscrizione ora assorba i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia.

L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. A tal fine, prevede che l'Autorità si avvalga di una apposita unità operativa speciale.

L'articolo 31 prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia anche all'ANAC. L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e, a tal fine, definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015, di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi

derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture. L'articolo 34 verte sulla contabilità speciale per Expo Milano 2015.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che detengono quote di capitale.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi, mentre l'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si sofferma, infine, sulle misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico. L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione del processo amministrativo telematico. Inoltre, rende obbligatoria la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti, nel processo amministrativo.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, mentre l'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. Esso stabilisce che – ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare – il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo, mentre l'articolo 42 dispone circa l'applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo. L'articolo 43 verte sull'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei conti.

L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, mentre l'articolo 45 reca disposizioni in materia di comunicazione della sentenza. L'articolo 45-bis dispone in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche.

L'articolo 47 fissa al 30 novembre 2014 il termine, originariamente stabilito al 17 giugno 2013, entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica. L'articolo 48 è volto a rafforzare l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropria-

zione mobiliare presso il debitore. L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato. L'articolo 50 introduce una nuova struttura organizzativa, l'ufficio del processo, presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello. L'articolo 50-*bis* interviene in materia di borse di studio per lo svolgimento di stage formativi presso i tribunali.

L'articolo 51 modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello, e interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili.

L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice e reca alcune disposizioni sull'equivalenza agli originali delle copie informatiche di atti processuali. Infine, l'articolo 53 reca la copertura finanziaria e l'articolo 54 dispone sull'entrata in vigore.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere l'orientamento del Governo circa la possibilità di apportare ulteriori modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giovanni Mauro.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) chiede al Ministro di fornire chiarimenti circa la presunta carenza di copertura finanziaria di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge.

Il ministro MADIA, nel replicare ai senatori Giovanni Mauro e Crimi, ricorda che il provvedimento è stato oggetto di un esame molto approfondito presso la Camera dei deputati. Peraltro, la scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, ormai prossima, rende serrati i tempi del dibattito. Particolarmente urgente, a suo avviso, è l'approvazione delle misure che conferiscono all'ANAC gli strumenti necessari per svolgere il proprio compito istituzionale nel contrasto alla corruzione.

Quanto alle osservazioni della senatrice Bernini sulla compatibilità finanziaria, ritiene opportuno attendere le valutazioni che saranno compiute dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale ha proposto di convocare un'ulteriore seduta per domani 2 agosto, alle ore 14, per la discussione generale sul disegno di legge n. 1582 e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di domenica 3 agosto.

In quella sede, ha altresì proposto di convocare una seduta lunedì 4 agosto, alle ore 9, per l'esame degli emendamenti.

Al riguardo, comunica che non si è realizzato un consenso unanime sulla proposta. Per tale ragione, sottopone alla Commissione il programma di lavoro nei termini indicati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della Presidente.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, sabato 2 agosto, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 52

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Venerdì 1° agosto 2014

Plenaria

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(1326-B) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il presidente CASINI ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1326-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ricorda altresì che il disegno di legge, ora assegnato in sede deliberante a seguito della richiesta unanime della Commissione, aveva già iniziato il suo *iter* in sede referente. Propone pertanto di acquisire tutte le fasi procedurali già svolte, compresi i pareri delle altre Commissioni.

La Commissione conviene.

Il senatore LUCIDI (M5S) chiede la sospensione dei lavori della Commissione, in considerazione del clima di grande conflittualità politica esistente in Senato.

Sottolinea di aver collaborato costruttivamente, in sede emendativa alla definizione del testo approvato in prima lettura dal Senato, senza alcun atteggiamento ostruzionistico, anche in considerazione dell'importanza della materia in discussione.

Rileva tuttavia l'assenza di analogia disponibilità al confronto da parte del Governo in particolare nell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ricorda che l'esame parlamentare del provvedimento di riforma della cooperazione allo sviluppo era stato salutato come esempio di collaborazione virtuosa tra forze politiche di maggioranza e di opposizione. In considerazione della ripetuta forzatura delle procedure nel corso dell'esame in Assemblea della riforma costituzionale, non ritiene però vi siano le condizioni politiche per proseguire nell'esame di un provvedimento di tale importanza.

Annuncia la sua intenzione di abbandonare l'aula, per protestare contro la conduzione dei lavori dell'Assemblea.

Il relatore TONINI (*PD*), pur riconoscendo la legittimità di alcune pratiche ostruzionistiche, ritiene tuttavia che sarebbe sbagliato interrompere l'attività della Commissione, in particolare in occasione dell'esame di un provvedimento importante e lungamente atteso, alla fine di un percorso di condivisione e collaborazione, che ha coinvolto attivamente anche i colleghi del Movimento 5 Stelle.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), pur criticando il clima presente in Senato nell'ambito della discussione della riforma costituzionale, non ritiene opportuno farne derivare atteggiamenti che possano pregiudicare una rapida approvazione del provvedimento in esame che, nonostante talune perplessità, è di estrema importanza per il settore della cooperazione allo sviluppo.

Il senatore CORSINI (*PD*) ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un lavoro di elaborazione, ampiamente condiviso da tutte le forze politiche, avviato fin dalla scorsa legislatura, e che la sua rapida approvazione rappresenta un elemento di grande rilievo. Pur condividendo alcune critiche al percorso di discussione della riforma costituzionale, esprime l'esigenza di mantenere distinti i due ambiti. Invita pertanto i colleghi del Movimento 5 Stelle a partecipare alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*), pur sollevando anch'egli perplessità in ordine alla riforma costituzionale in discussione, ritiene invece che la Commissione debba continuare ad offrire un fruttuoso esempio di collaborazione tra i Gruppi, soprattutto su un tema, come quello in esame, su cui si è raggiunto un ampio consenso tra le forze politiche.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) si associa all'invito formulato dal senatore Amoruso, perché il provvedimento all'esame della Commissione, oltre ad essere di grande importanza per il Paese, è del tutto estraneo alle questioni relative alle riforme istituzionali.

Il senatore COMPAGNA (*NCD*) auspica che la Commissione possa continuare l'esame del provvedimento.

Il vice ministro PISTELLI si associa all'auspicio espresso dal senatore Compagna.

Il presidente CASINI ricorda che il provvedimento era stato approvato, sia al Senato che alla Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, anche per la riconosciuta importanza che riveste per rafforzare l'impegno italiano nel settore della cooperazione allo sviluppo. Auspica pertanto che proprio questo provvedimento non sia vittima di atteggiamenti politici strumentali, pure talvolta legittimi, e che la Commissione possa procedere rapidamente alla sua approvazione.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) rinnova la richiesta di una breve sospensione della seduta.

Il presidente CASINI sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

Il presidente CASINI, appurata la sussistenza delle condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento, nessuno facendo osservazioni, propone di procedere con le votazioni sull'unico ordine del giorno presentato e sui singoli articoli del disegno di legge.

La Commissione conviene.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra quindi l'ordine del giorno G/1326-B/1/3 (pubblicato in allegato), che impegna il Governo a favorire meccanismi finanziari inclusivi, tra cui il microcredito; a promuovere azione di cooperazione coerenti con i principi e le procedure dell'Unione europea; a garantire che la Cassa depositi e prestiti Spa assicuri la piena tutela dei depositi dei risparmiatori e, infine, a promuovere accordi quadro che agevolino la realizzazione degli obiettivi fissati nelle attività multilaterali di cooperazione allo sviluppo.

Previo il parere favorevole del relatore TONINI (*PD*), il vice ministro PISTELLI accoglie l'ordine del giorno.

Si passa quindi alla votazione degli articoli modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale, è approvato l'articolo 4. Con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire in dichiarazione di voto, è infine posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1326-B

G/1326-B/1/3

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

La 3ª Commissione affari esteri, emigrazione,

premessso che:

all'interno del disegno di legge di riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo – già approvato dal Senato della Repubblica nel giugno 2014, nonché modificato dalla Camera dei deputati e rinviato al Senato per la definitiva approvazione – seppur grazie a significative modificazioni – intervenute a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti, diversi dei quali a firma dei sottoscrittori del presente atto – si sia giunti ad una buona formulazione complessiva del testo, taluni aspetti, anche molto rilevanti per il corretto funzionamento della cooperazione allo sviluppo medesima, non hanno trovato spazio all'interno delle future disposizioni di legge;

in particolare, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo ritengono che la nuova cooperazione internazionale allo sviluppo – che il nostro Paese dovrà realizzare concretamente, con atti pratici discendenti anche da disposizioni con valore gerarchicamente inferiore alla legge – non potrà non tener conto dell'importanza e della necessità di:

a) favorire meccanismi finanziari inclusivi, fondati sul lavoro dignitoso, l'economia reale, il protagonismo delle persone e delle loro comunità, in grado di invertire i flussi della ricchezza e salvaguardare le risorse naturali, mantenendole sul territorio, evitando speculazioni internazionali e rafforzando meccanismi virtuosi di micro-finanza, in particolare micro-credito, *micro-leasing* e *business* sociale, quali strumenti di giustizia sociale e diplomazia preventiva;

b) porre in essere atti coerenti con i principi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), nonché con le procedure contrattuali, di monitoraggio e valutazione previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall'*EuropeAid Cooperation Office* ed infine con i criteri previsti dal *Framework Partnership Agreement* di ECHO, nonché in ultimo, in tema di regolamenti finanziari, dal *DEVCO Companion to financial and contractual procedures* più aggiornato della Commissione europea;

c) garantire che la Cassa Depositi e Prestiti – alla luce del fondamentale ruolo che la stessa è chiamata a ricoprire a seguito delle modificazioni intervenute sul disegno di legge durante il passaggio presso la Camera dei deputati – nell’assolvere ai compiti previsti dagli articoli 8 e 22 del disegno di legge in titolo, assicurerà la tutela dei depositi derivanti dal risparmio dei cittadini, come ad esempio i libretti postali e la sottoscrizione di strumenti finanziari garantiti dallo Stato;

d) prevedere la conclusione di accordi quadro – nell’ambito dello svolgimento delle attività multilaterali proprie della «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)» di cui all’articolo 5 del presente disegno di legge – che agevolino la realizzazione degli obiettivi prefissati garantendo l’omogeneità della CPS medesima,

impegna il Governo, nella fase attuativa della futura legge di Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, a:

porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di realizzare quanto esposto in premessa alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del secondo capoverso.

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 1° agosto 2014

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), esprimendo preoccupazione in relazione alle dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al peggioramento della congiuntura economica, che potrà avere effetti anche sulle finanze pubbliche, auspica che il Ministro medesimo riferisca al più presto alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene condivisibile la proposta del senatore Carraro, rammentando che tuttora non si è avuto alcun intervento del ministro Padoan in Commissione, dopo l'insediamento del Governo, nonostante l'invito formulato a svolgere un intervento per illustrare le linee programmatiche.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) si associa alla proposta formulata a nome del proprio Gruppo, stante l'utilità di un confronto puntuale sulle attuali prospettive economiche e sui riflessi sulla finanza pubblica, anche sul fronte del gettito erariale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326-B) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIACOBBE (*PD*) dà conto delle modifiche apportate al disegno di legge in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo dalla Camera dei deputati concernenti le competenze della Commissione. Si sofferma pertanto sull'articolo 8, nel quale è prevista la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze, in esito alla procedura ivi disciplinata, autorizzi la Cassa depositi e prestiti a concedere crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio di cui all'articolo 26 della legge n. 227 del 1977. Richiama successivamente l'attenzione sull'articolo 22, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nel quale è prevista la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di svolgere compiti specifici, in quanto deputata a svolgere attività istruttorie e di gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione ai fini dell'erogazione di crediti concessionali e di strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. Alla Cassa depositi e prestiti è altresì attribuita la facoltà di finanziare operazioni in cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, entro limiti annui stabiliti con convenzione tra la Cassa medesima e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conclude presentando uno schema di parere favorevole con un'osservazione volta a porre in evidenza l'esigenza di valutare i profili di rischio finanziario eventualmente derivanti dai menzionati compiti concernenti il sostegno delle attività di cooperazione internazionale.

Non essendoci richiesta di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere presentata dal relatore (pubblicata in allegato), che è quindi approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)**

(Parere al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) presenta una nuova versione dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri (pubblicata in allegato), specificando che la riformulazione consiste nell'inserimento di ulteriori osser-

vazioni, le quali riguardano l'aumento dei periodi di imposta previsti per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e il superamento della disciplina vigente in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nonché su una diversa collocazione dell'osservazione in tema di adempimenti per le imprese aderenti alle reti di impresa.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce l'opportunità di integrare la proposta del relatore con ulteriori osservazioni relative all'abolizione dell'obbligo di tenuta dell'elenco clienti-fornitori per i piccoli imprenditori agricoli e delle soglie previste per l'ottenimento del patentino per la vendita di tabacchi, con riferimento alle peculiarità delle aree montane. Suggerisce inoltre di inserire un riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati rurali allo scopo di meglio delimitare i margini di discrezionalità dell'amministrazione competente.

La senatrice GUERRA (*PD*) esprime perplessità in ordine all'opportunità che un parere su un atto del Governo finalizzato all'attuazione di una delega legislativa contenga indicazioni di puntuale modifica della legislazione vigente, tenuto anche conto dello specifico principio di semplificazione normativa a base dello schema in esame. Più propriamente, la Commissione dovrebbe vagliare l'aderenza del testo del Governo ai principi recati dalla delega. Puntualizza inoltre che tale osservazione non si riferisce ai contenuti specifici delle proposte emendative, ma è finalizzata a richiamare l'attenzione sulle caratteristiche proprie della procedura consultiva, in modo da non creare un precedente a suo parere scorretto.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) esprime una valutazione favorevole sulla proposta del relatore, osservando in particolare come il riferimento alla disciplina concernente le società in perdita sistematica risponda alle concrete esigenze delle imprese.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) condivide l'osservazione del senatore Sciascia. Si sofferma quindi sulla necessità di un'ulteriore semplificazione riguardo l'integrazione delle dichiarazioni precompilate e di una revisione del sistema sanzionatorio concernente i centri di assistenza fiscale, così da evitare il rischio di un aumento dei costi a carico dei contribuenti.

Il vice ministro CASERO riconosce la fondatezza dei rilievi espressi dalla senatrice Guerra, pur rilevando che il Governo tiene conto delle osservazioni delle Commissioni parlamentari indipendentemente dalle modalità formali cui queste di volta in volta fanno ricorso. Ribadisce poi che l'obiettivo del Governo è sgravare i contribuenti in un quadro di responsabilità preciso, attraverso un processo di progressivo affinamento degli strumenti telematici che, dal momento dell'avvio, previsto nel 2015, saranno implementati e resi più efficaci.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva che le preoccupazioni alla base di parte dei suggerimenti formulati dal senatore Berger trovano risposta nelle osservazioni relative agli articoli 14 e 23, mentre la questione del patentino per la vendita di tabacchi potrà essere più coerentemente contemplata in sede di esame del decreto legislativo in materia di accisa su tali prodotti; il tema dei fabbricati rurali potrà invece costituire oggetto di un'ulteriore provvedimento di semplificazione, subordinatamente alla disponibilità delle idonee coperture finanziarie. Nell'esprimere apprezzamento rispetto all'intervento della senatrice Guerra specifica di aver inteso, nell'integrare l'originaria versione del proprio schema di parere, dare conto del confronto con l'altro ramo del Parlamento e con il Governo. Esprime quindi la disponibilità a riformulare ulteriormente lo schema di parere, nel senso di mettere piuttosto in risalto i principi che costituiscono la base delle integrazioni illustrate nella seduta odierna.

Il presidente Mauro Maria MARINO giudica positivamente gli esiti degli approfondimenti svolti in collaborazione con la Commissione finanze della Camera. Mette quindi in votazione il mandato al relatore a redigere la versione definitiva del parere, tenendo conto delle indicazioni richiamate.

Previa verifica del numero legale, la Commissione unanime approva.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), in qualità di relatore, in accoglimento di una sollecitazione precedentemente espressa dal senatore Zeller, modifica lo schema di parere presentato nella seduta di ieri, nel senso di trasformare in una condizione l'osservazione riguardante la composizione delle commissioni censuarie nelle province autonome di Trento e Bolzano.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) suggerisce di integrare la nuova condizione con un riferimento alla provincia di Belluno, in considerazione del fatto che in alcuni comuni di tale territorio è adottato il catasto tavolare, analogamente a quanto accade nelle province autonome.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) motiva il non accoglimento di tale proposta, facendo presente che la menzionata condizione è correlata alla qualità di regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige.

Il senatore FORNARO (*PD*), dopo aver preso atto dell'incompatibilità prevista dall'articolo 11 dello schema è mutuata da una analoga disciplina prevista per le commissioni tributarie, ribadisce le perplessità di principio già espresse in precedenza. Si sofferma quindi sull'esigenza di garantire il rispetto del principio di eguaglianza in riferimento alle incompatibilità previste per il personale politico nell'ambito della disciplina della composizione delle commissioni censuarie, anche in considerazione dei problemi interpretativi connessi alla disposizione, alla luce delle nuove forme di aggregazione e organizzazione dei partiti politici. Suggerisce quindi l'opportunità di prevedere una modalità di articolazione rispetto alla disciplina dell'incompatibilità dei membri di consigli e giunte comunali, tesa a non penalizzare l'impegno civico di numerosi cittadini dei piccoli comuni.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) precisa che i temi sollevati dal senatore Fornaro sono stati oggetto del confronto informale con il Governo e l'omologa Commissione della Camera. Considera tuttavia condivisibile il rilievo concernente i titolari di cariche nei piccoli comuni; integra pertanto l'osservazione di cui alla lettera i) del testo proposto, nel senso di suggerire di limitare l'ipotesi di incompatibilità relativamente ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Infine, raccogliendo una sollecitazione ricevuta per le vie brevi dalla senatrice Guerra, elimina il riferimento alla incompatibilità con i membri del Governo.

Lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato), è quindi messo in votazione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1326-B**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole richiamando l'esigenza di valutare i profili di rischio finanziario eventualmente derivanti dai compiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti nel sostenere le azioni e gli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

NUOVO SCHEMA PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99),

valutato che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, prevede tra i principi generali della delega il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi del contribuente, anche in un quadro di leale e reciproca collaborazione con l'amministrazione finanziaria;

l'articolo 6, comma 3, della citata legge prevede l'assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di quest'ultimi di modelli precompilati;

l'articolo 7 della citata legge delega il Governo a provvedere in materia di semplificazione procedendo:

- ad una revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, con lo specifico criterio di eliminare complessità superflue;
- alla revisione degli adempimenti individuando quelli superflui o che presentino duplicazioni ovvero siano scarsamente utili ai fini del controllo;
- alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti di imposta e di dichiarazione dei centri di assistenza fiscale;

che la semplificazione rappresenta comunque un principio cardine dell'azione di revisione della disciplina tributaria nel suo complesso, con effetti anche economici rilevanti, per l'attività dei contribuenti e delle imprese in particolare,

ritiene adeguato e in linea con tali principi di delega l'atto sottoposto al parere parlamentare ed esprime parere favorevole con i seguenti rilievi.

Completamento della delega in materia di semplificazione

La Commissione giudica opportuno, ai fini del completamento della delega in materia di semplificazione, suggerire fin d'ora al Governo una serie di misure, da adottare in un successivo provvedimento attuativo del principio di semplificazione:

- in relazione all'adozione del modello precompilato di dichiarazione, la Commissione ritiene che l'obbligo posto in capo ai datori di la-

voro e ai sostituti di imposta di comunicare entro il 7 marzo i redditi corrisposti e le altre informazioni relative alla certificazione unica, renda superflua la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle medesime informazioni attraverso il modello 770: valuti pertanto il Governo l'adozione di una specifica misura abrogativa dell'adempimento in commento, per evitare duplicazioni e superflui adempimenti.

– Per quanto riguarda la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, valuti il Governo l'opportunità di innalzare il limite attualmente previsto di 1.500 euro in una misura ritenuta idonea, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ad un utilizzo più ampio dei meccanismi di compensazione che, in assenza di altri tipi di agevolazione fiscale, può restituire alle aziende un margine di liquidità aggiuntiva.

– Allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:

«(*Società in perdita sistematica*) – 1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "tre" e "quarto" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "cinque" e "sesto".

2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla parola "quattro".

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».

– Al fine di superare la disciplina vigente della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:

«(*Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*). 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole "Il committente che ha eseguito il pagamento", sono aggiunte le seguenti: "è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e".

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole «, 36» sono soppresse.».

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articoli da 1-7.

La Commissione esprime apprezzamento per l'obiettivo fondamentale delle disposizioni in commento, nella piena consapevolezza del radicale mutamento di prospettiva del rapporto fisco/contribuente che è insito nel progetto governativo: l'ampia platea di contribuenti coinvolta e la ristrettezza dei tempi assegnati danno certamente conto del ponderoso e delicato lavoro organizzativo che occorre mettere in campo.

Nello schema delineato tuttavia vanno segnalate alcune criticità che, ove non affrontate e risolte in una prima fase, rischiano di mettere a repentaglio il successo dell'intera operazione.

Appare necessario quindi che tutti i soggetti interessati, a partire dagli stessi contribuenti, gli intermediari fiscali, le amministrazioni interessate, siano fin da subito responsabilizzati e collaborativi, al fine di realizzare il progetto non solo per il rispetto della tempistica, ma anche per la consapevolezza che il meccanismo si compone di diverse fasi – a diverso livello di responsabilità – e che il risultato finale dipende anche dalla forte attenuazione di aspettative di eliminazione di oneri e di adempimenti che, in una prima fase, vanno adeguatamente ponderate.

In tale ottica la Commissione ritiene essenziale ribadire in premessa il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento *in progress* che saranno necessari, anche prevedendo specifici atti secondari di ampliamento dei dati che potranno essere inclusi nella dichiarazione precompilata.

Articolo 2.

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certifica-

zione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Articolo 3.

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i soggetti esterni tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio le informazioni relative a oneri detraibili e deducibili, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. Appare inoltre opportuno, al comma 1 dello stesso articolo 3, lettera *b*), espungere il riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria di cui al comma 3 del citato articolo, valuti il Governo l'opportunità di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

Articolo 4.

Si segnala, in termini di redazione e tecnica legislativa, che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento delle norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale. Appare opportuno pertanto prevedere una norma di chiusura, con un comma aggiuntivo all'articolo 4, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Si segnala inoltre la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con quello per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio). Valuti quindi il governo l'individuazione di un diverso calendario di scadenze che superi tale evenienza.

Articolo 5.

Per quanto riguarda i limiti di controllo della dichiarazione precompilata, atteso il carattere strategico di tale previsione ai fini dell'appetibilità del nuovo strumento da parte dei contribuenti, la Commissione rileva che la limitazione dei poteri di controllo è diversa nei casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale. Tale diversità appare non condivisibile, tenuto conto che le ragioni che militano per l'esclusione dei controlli di

cui al comma 1 dell'articolo 5 sono le stesse per le dichiarazioni accettate senza rettifiche trasmesse dagli intermediari, poiché le informazioni recate dal modello precompilato sono quelle inserite dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 6.

Per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari finanziari e le sanzioni per errori od omissioni, la Commissione osserva che, anche nella prospettiva – condivisibile – di rafforzare il ruolo e le responsabilità degli stessi nella modifica dei dati contenuti nella dichiarazione inviata dall'Agenzia delle entrate la previsione di trasformare gli intermediari in soggetti che si sostituiscono al contribuente nell'obbligazione tributaria non appare condivisibile. Fermo restando il caso di dolo o frode del contribuente nel modificare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, in caso di visto di conformità infedele, e quindi direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso è tenuto al pagamento di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Si suggerisce pertanto, al comma 1, lettera *b*), di sopprimere le parole «dell'imposta» e di valutare eventualmente di intervenire sul livello della sanzione.

Articolo 11.

La norma contenuta all'articolo 11, prevedendo che alle società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 si applichi il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ostacola di fatto la costituzione di STP nella forma di società di capitali e cooperative. In particolare, crea una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza), duplicando gli adempimenti e rendendo più difficili i controlli, e rende non conveniente la partecipazione al socio non professionista.

La norma inoltre va oltre gli scopi di semplificazione, prefigurando di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a quella, pur controversa, in essere.

La Commissione suggerisce quindi di stralciare l'argomento relativo alla disciplina fiscale delle STP da questo decreto legislativo e di affrontarlo più ampiamente nell'ambito del decreto legislativo che darà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), seguendo la medesima ispirazione.

In quell'ambito si potrebbe infatti ipotizzare – in analogia alla separazione che si intende introdurre fra tassazione dei redditi imprenditoriali, in capo all'impresa individuale o società di persone, da cui sarebbero deducibili le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, le quali concorrerebbero a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposizione personale di tali soggetti – una separazione fra tassazione, come reddito di im-

presa, del reddito della STP (da tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tali reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti delle STP come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa).

Articolo 14.

La commissione giudica positivamente le nuove disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi IVA e tuttavia suggerisce di valutare l'opportunità di elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso.

Articolo 21.

In riferimento all'articolo 21 relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con paesi inseriti nella *black list*, la Commissione condivide l'obiettivo di semplificazione derivante dall'innalzamento del limite di valore delle operazioni per le quali scatta l'obbligo di comunicazione, ma condiziona il parere favorevole alla modifica del testo in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10.000 euro introdotto dall'articolo 21 si intende non per singola operazione – come a legislazione previgente –, ma è un limite complessivo annuo: in altri termini, occorre prevedere l'obbligo una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Articolo 23.

La Commissione valuta favorevolmente le disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche, per la compilazione del modello Intrastat: sollecita peraltro il Governo ad ampliare la portata dell'intervento di semplificazione sopprimendo l'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario.

In relazione alla stessa tipologia di obbligo, premesso che l'articolo 38, comma 5, lettera *c*) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, consente per gli acquisti intracomunitari di beni fino ad un importo di 10.000 euro nell'anno solare effettuati da agricoltori in regime speciale una semplificazione per questi soggetti, in quanto possono pagare l'imposta sul valore aggiunto all'estero e non devono ottemperare agli obblighi ai sensi dell'ar-

articolo 46 (numerazione ed integrazione della fattura di acquisto), 47 (registrazione delle operazioni intracomunitarie), 48 (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) e 50, comma 6 (elenchi riepilogativi), del decreto-legge citato, valuti il governo l'opportunità di prevedere che anche le prestazioni di servizio connesse con l'acquisto descritto (p.e. trasporto, installazione, perizia, collaudo) possano rientrare nella suddetta semplificazione ed in particolare di prevedere l'esonero dalla presentazione dell'elenco Intrastat.

Articolo 32.

In riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 32, attesa l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire il regime tributario dei beni sequestrati, anche per dirimere il complesso contenzioso in atto e ai fini di uno snellimento delle procedure, la Commissione fa presente, in termini generali, che la materia del trattamento fiscale dei beni sequestrati merita ulteriori approfondimenti in un'ottica più generale e con un'attenzione più incisiva a tutti gli aspetti che ancora ostacolano la piena attuazione degli interventi ablativi e la piena fruibilità dei beni a favore dei soggetti destinatari e assegnatari degli stessi.

Propone di valutare la possibilità di sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione.

Inoltre la Commissione ritiene opportuno disporre che gli atti e i contratti relativi agli immobili interessati siano esenti da qualsiasi forma di imposta o tassa, superando quindi l'elencazione contenuta nel secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 51, come riformulato.

Osservazione aggiuntiva allo schema di decreto

Ai fini di dell'ampliamento della portata delle misure di semplificazione non onerose, la Commissione sottolinea che in materia di reti di impresa, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività di rete di impresa si applica – a legislazione vigente – anche alla reti prive di personalità giuridica («reti contratto»), per le quali, però, a fini sia fiscali che civilistici, le singole imprese rimangono soggetti giuridici autonomi; si suggerisce quindi al Governo, ferma restando la disciplina di redazione e deposito del bilancio per le reti di impresa c.d. «reti soggetto», di eliminare tale adempimento, restando impregiudicati gli obblighi in capo alle singole aziende aderenti alla «reti contratto».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione Finanze e tesoro del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100);

premessi che:

lo schema di decreto rappresenta il primo, indispensabile passo per avviare il processo di revisione degli estimi catastali, che costituisce a sua volta un elemento ineludibile per eliminare le sperequazioni che affliggono la componente immobiliare del sistema tributario;

il predetto processo di riforma del catasto dovrà realizzarsi garantendo l'invarianza dei singoli tributi secondo il principio sancito dall'articolo 2 della legge n. 23 del 2014;

lo schema di decreto realizza una semplificazione dell'impianto delle commissioni censuarie, attualmente articolato in tre livelli, verso un modello, più agile, costituito dalle commissioni censuarie locali e dalla confermata commissione censuaria centrale, nonché riducendo il numero dei componenti delle singole sezioni delle commissioni censuarie locali, realizzando in tal modo uno snellimento che potrà avere ricadute positive sia in termini di funzionalità complessiva sia in termini di risparmio di risorse, atteso anche che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali sia centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno;

l'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 reca il principio di delega per la ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle commissioni censuarie quale elemento prodromico all'attuazione della delega per la revisione del catasto, secondo i seguenti criteri:

a) l'ampliamento dei compiti delle commissioni alla validazione delle funzioni statistiche definite per determinare il valore patrimoniale medio ordinario e per determinare la rendita media ordinaria ai sensi delle lettere h) e i) del comma 1 del citato articolo 2;

b) l'introduzione di procedure deflattive del contenzioso;

c) la modifica della composizione in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria su indicazione anche delle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella

amministrativa, di rappresentanti delle commissioni censuarie di Trento e Bolzano (solo per tali province);

lo schema di decreto legislativo attua correttamente il criterio di cui alla lettera *a*), prevedendo, all'articolo 2, che una sezione delle commissioni censuarie locali e, all'articolo 6, che una sezione della commissione censuaria centrale sia specializzata, in una prima fase di attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, mentre non reca disposizioni attuative del criterio di cui alla lettera *b*), la cui attuazione è rinviata ad un successivo decreto, mentre, per quanto riguarda la lettera *c*), si rileva una parziale differenziazione tra norma di delega e schema di decreto, che non sembra assicurare la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle commissioni censuarie, in coerenza con il principio direttivo di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, che prevede un percorso di collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, nella comune consapevolezza che il processo di revisione delle rendite catastali fosse un elemento essenziale della riforma fiscale;

l'articolo 1, comma 9, della legge delega prescrive la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili, mentre la pur ammissibile abrogazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», crea due diversi strumenti normativi sul catasto: le norme del DPR che rimangono in vigore e il nuovo decreto legislativo, così determinando la mancanza di una norma generale di coordinamento tra la normativa vigente e le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo;

per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano sono esercitate per delega dello Stato dalle stesse province;

la tempistica complessiva della riforma del catasto (stimata in 5 anni) dipende dalla celerità dell'insediamento delle nuove commissioni censuarie, va rilevato che l'insediamento delle nuove commissioni è previsto con una tempistica non omogenea tra quelle locali e quella centrale, poiché, mentre l'articolo 4 prevede un periodo massimo di 90 giorni (60 più 30) per la costituzione di quelle locali, l'articolo 8 non assegna alcun termine al Ministero dell'economia e delle finanze per la nomina dei componenti della commissione centrale, lasciando nell'indeterminatezza il periodo entro il quale insediare le nuove commissioni e far cessare le precedenti, con la conseguente abrogazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972;

il ruolo dell'Agenzia delle entrate, assicurato dalla presenza di membri di diritto nella commissione centrale, non appare coerente con le funzioni di decisione sui ricorsi che la stessa promuove contro le deci-

sioni delle commissioni censuarie locali di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 15,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e dei collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie;

2) provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per l'insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo;

3) con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifichi il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014;

4) ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica ed econometria, in coerenza con il dettato dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014;

5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti

delle qualità e classi dei terreni e ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni;

6) per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, assicuri la presenza delle due province e che nelle commissioni locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in materia di catasto – l'opportunità di prevedere l'integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso DPR n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti;

b) con riferimento alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (*Composizione delle commissioni censuarie locali*) dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (*Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale*), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni;

c) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, e al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l'adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione;

d) con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotto l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli;

e) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti;

f) con riferimento alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del si-

stema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro dell'istruzione, sentite «anche» le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di espungere in tale ambito la parola «anche», atteso che, ai fini della nomina dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;

g) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti dei componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea;

h) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con «incarichi direttivi o esecutivi di partiti politici», valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; per quanto riguarda i consiglieri comunali di cui alla lettera b) del comma 1, la Commissione suggerisce di prevedere l'incompatibilità nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti delle giunte regionali e comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

i) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflative del contenzioso, valuti il Governo l'opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale;

l) con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.3), devono essere uti-

lizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera *h*);

m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.2) e lettera *i*), numero 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo;

n) con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le «commissioni provinciali o quelle locali» e le «decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale;

o) ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con un riferimento ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni;

p) con riferimento alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l'espressione del parere in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli «organi competenti», valuti il Governo l'opportunità di chiarire quali siano gli «organi competenti» cui si intende fare riferimento;

q) con riferimento al comma 1 dell'articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare anche il *quorum* per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite;

r) valuti il Governo l'opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione «catasto edilizio urbano», piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati».

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 1° agosto 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 1° agosto 2014

Plenaria

148^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che, come già comunicato nel corso della seduta di ieri, ciascun senatore potrà svolgere un intervento, in sede di il-

lustrazione degli emendamenti, sul complesso delle proposte di modifica presentate.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) e la senatrice SILVESTRO (*PD*) chiedono delucidazioni in merito alle modalità di illustrazione degli emendamenti prospettate dalla Presidente.

La PRESIDENTE fa rilevare che si tratta di una modalità di illustrazione che ha ritenuto di indicare, senza peraltro incontrare obiezioni, per ragioni di economia procedurale, in conformità alla prassi recentemente seguita anche da altre Commissioni. Precisa che, nell'ambito del proprio intervento, ciascun senatore avrà a disposizione un tempo adeguato per illustrare partitamente, se lo ritiene, tutti gli emendamenti presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare il contenuto degli ordini del giorno, si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra anzitutto l'emendamento 3.12, col quale si intende espungere dal testo la previsione degli uffici istruttori di albo di livello interprovinciale per le Province autonome, al fine di garantire il rispetto delle norme sul bilinguismo. Dà conto, quindi, degli emendamenti 14.1 e 14.3, intesi a rafforzare il ruolo della Conferenza Stato-regioni nelle procedure di adozione dei decreti attuativi concernenti il sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare. Si sofferma, inoltre, sull'emendamento 19.7, inteso ad attribuire la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria anche ai medici veterinari delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali, oltre che a quelli del Ministero della salute. Infine, dopo averli sottoscritti, illustra gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, che attribuiscono al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un ruolo di concerto, nonché consultivo, in materia di prodotti fitosanitari.

La senatrice ANITORI (*Misto*) illustra anzitutto gli emendamenti 4.3 e 4.6: il primo è inteso a sostituire ogni riferimento al Ministro e al Ministero della giustizia con riferimenti al Ministro e al Ministero della salute, nell'ambito della legge n. 396 del 1967, in relazione all'attribuzione a quest'ultimo Ministro dell'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi; il secondo prevede che l'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi sia disposta dal Ministro della salute su indicazione del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi. Dà conto, quindi, degli emendamenti 1.1 e 1.21, volti a valorizzare le tematiche della medicina di genere nel settore della sperimentazione clinica. Si sofferma, infine, sull'emendamento 1.13, che prevede l'individuazione di un garante della sperimentazione presso le strutture in cui si intende eseguire una sperimentazione clinica.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) fa presente che l'emendamento 3.11 introduce il requisito della comprovata esperienza per il rappresentante

estraneo alla professione all'interno degli uffici istruttori di albo, in considerazione della delicatezza delle funzioni attribuite a tale organo. Illustra, quindi, gli emendamenti 3.25 e 3.27, che prevedono un lasso di tempo più ampio per lo svolgimento delle votazioni relative agli organi degli Ordini, nonché la possibilità che le stesse si tengano anche in più sedi, al fine di agevolare la partecipazione degli aventi diritto. Dà conto, quindi, dell'emendamento 3.74, che mira a impedire utilizzazioni improprie del titolo di professionista sanitario. Soggiunge che l'emendamento 3.76 prevede, ai fini dell'istituzione degli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la necessità di una preventiva determinazione di requisiti organizzativi minimi, sulla base dei risultati della ricognizione degli aventi diritto sul territorio nazionale. Si sofferma, infine, sull'emendamento 3.79, che demanda al Ministero della salute l'individuazione, con cadenza triennale e secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente, delle professioni sanitarie da ricomprendere nelle aree delle professioni riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 89

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Venerdì 1° agosto 2014

Comitato

**COMITATO MAFIA, GIORNALISTI
E MONDO DELL'INFORMAZIONE**

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,40.

**COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE
NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI**

Il Comitato Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,50.

